



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MAIMERI	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO BLANDINI

Seduta del 15/11/2017

FATTO

In relazione a un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile stipulato con l'intermediario convenuto il 21 giugno 2011 ed estinto anticipatamente in data 31 dicembre 2015, l'odierna ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo il rimborso di oneri commissionali e assicurativi non maturati.

L'intermediario convenuto con le controdeduzioni si oppone alle pretese del ricorrente, sostenendo di:

- aver compiutamente rispettato, nel caso di specie, tutte le regole in materia di trasparenza;
- di aver già rimborsato al cliente quanto previsto da contratto in caso di rimborso anticipato del prestito;
- di non essere legittimato passivamente rispetto alle domande di retrocessione relative alle commissioni bancarie e al premio assicurativo;
- di non essere tenuto al pagamento degli interessi legali e delle spese di assistenza professionale, a tal ultimo proposito evidenziando che il procedimento ABF non prevede per l'interessato l'obbligo di difesa professionale.

Pertanto, l'intermediario chiede il rigetto di tutte le richieste formulate dal ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario, inoltre, ha presentato un'integrazione alle controdeduzioni fornendo evidenza del fatto che la compagnia assicurativa ha determinato - in base ai criteri contrattualmente definiti e resi noto ex ante alla cliente - pari ad € 288,18 il premio assicurativo non goduto.

DIRITTO

In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'intermediario quanto al premio assicurativo, per evidenziare che questo Arbitro (Collegio di Napoli – decisione n. 8439/1414 e n. 250/2015), ha già in precedenti occasioni statuito che una siffatta eccezione “è priva di pregio. Molteplici decisioni di questo Arbitro, sino a consolidare sul punto un indirizzo univoco (cfr. da ultimo decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 2614/2014), hanno chiarito che esiste un chiaro collegamento negoziale in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'adesione a una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento; questo collegamento negoziale, affermato in svariate occasioni dall'Arbitro, ha indotto ABI e ANIA a stipulare l'accordo del 22 ottobre 2008, che configura una ipotesi di assunzione del debito e di cumulo di responsabilità tra l'intermediario finanziario e la società assicurativa, con la conseguenza che la pretesa restitutoria del cliente può legittimamente essere rivolta anche all'intermediario finanziatore, il quale assume la posizione di responsabile-garante della corretta e puntuale restituzione (così decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014). Il collegamento negoziale in oggetto è stato riconosciuto anche a livello normativo, dall'art. 22 della legge n. 221/2013, peraltro conforme al dato testuale dell'art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010. In virtù di questa considerazione unitaria dell'intera operazione economica e del superamento di una visione dicotomica dei due momenti negoziali, avvalorate dalle previsioni di cui all'accordo ABI-ANIA e dai riferimenti normativi da ultimo richiamati, l'obbligo restitutorio invocato dal cliente può essere legittimamente posto a carico anche dell'intermediario, collocatore della polizza assicurativa associata al prestito”.

Ciò premesso, in relazione al criterio di calcolo della quota di premio non goduto, va però rilevato come il Collegio di coordinamento in una recente pronuncia (dec. n. 10035/2016), abbia ritenuto che: “anche in considerazione dei margini di discrezionalità concessi alle imprese assicurative nella previsione dei criteri di misurazione del rimborso dovuto ..., l'accertamento della conformità ai criteri indicati dall'art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012 e dall'art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010, richiede ... valutazioni e verifiche che, in quanto incentrate sulla definizione di una delle prestazioni comunque oggetto del contratto di assicurazione (pur collegato a quello di finanziamento) e, conseguentemente, sulla sua corretta interpretazione ed esecuzione, attengono a profili strettamente assicurativi, sottratti, in quanto tali, alla competenza dell'Arbitro Mentre la mancata indicazione tout court di alcun criterio di calcolo, alternativo a quello pro rata temporis, pone un problema di trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, di quelle relative ad uno dei costi del contratto di finanziamento, così rientrando nei confini della competenza per materia propria dell'Arbitro; la valutazione della congruità del criterio di calcolo indicato e chiarito ex ante nel contratto di assicurazione attiene, diversamente, all'interpretazione e all'applicazione di una disciplina ... propria di un settore, quello assicurativo, che si pone oltre i confini della competenza” dell'Arbitro perché “implica lo sviluppo e l'elaborazione di verifiche che (come evidenziato) non possono prescindere dall'applicazione e dall'impiego di strumenti e principi di tecnica del diritto delle assicurazioni ... (cfr. tra le molte Collegio



di Milano, decisioni n. 1117/2011; n. 427/2012; n. 550/2014; n. 2723/2014; Collegio di Napoli, decisione n. 7616/2015)”.
Alla luce delle richiamate considerazioni, dunque, il contegno del resistente e delle imprese di assicurazioni appare, nei limiti della competenza di questo Arbitro, legittimo, atteso che i criteri di liquidazione della quota non maturata dei premi – difforni da quello proporzionale puro – sono stati individuati espressamente nelle condizioni generali del contratto di assicurazione e ribaditi anche tra le condizioni economiche di quello di finanziamento sottoscritti dal ricorrente. In entrambi i testi negoziali, infatti, vengono individuati ex ante sia la base di calcolo sia il metodo attuariale per la quantificazione della quota non maturata del premio assicurativo, in conseguenza dell’anticipata estinzione del finanziamento. Pertanto, alcun ulteriore rimborso può essere riconosciuto in favore del ricorrente (così anche ABF Napoli, nn. 1399/2016, 6522/2015 e ABF Roma, nn. 2241/2016, 7237/2015).

Questo Collegio rileva peraltro che, dalla documentazione versata in atti, con riferimento al rimborso degli oneri assicurativi non goduti, vi è la comunicazione diretta al cliente a cura della compagnia assicurativa circa termini e modalità del rimborso della quota non maturata del premio, che quest’ultima dichiara calcolata in applicazione dei criteri indicati nelle condizioni generali di assicurazione; sicché, ravvisata nel caso di specie la presenza, fin dalla conclusione del contratto di clausole conformi ai richiamati accordi ABI – Ania e la comunicazione della compagnia di assicurazione a dare corso a quanto ai sensi di tali disposizioni previsto, il Collegio ritiene la domanda non meritevole di accoglimento. Rigettata quindi ogni ulteriore pretesa del ricorrente in merito a rimborsi di quota parte di premi assicurativi eccedenti quanto indicato nelle comunicazioni della compagnia assicurativa, la domanda del ricorrente è relativa anche all’accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all’art. 125-sexies t.u.b.

Su questa domanda del ricorrente, in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d’Italia rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring), che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).

Per quanto concerne il criterio di calcolo del rimborso spettante al ricorrente, il Collegio ritiene di applicare l’orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), secondo cui il criterio pro rata temporis è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all’equità sostanziale.

Posto quanto precede, va osservato che, dall’esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, per quanto concerne le commissioni bancarie e le commissioni di intermediazione, osserva che il dettaglio delle attività correlativamente remunerate contenute nel contratto, riferite anche al periodo di durata del finanziamento, impone di qualificare le stesse come recurring.

Conseguentemente, considerato che l’estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 53ma rata su 120 rate totali, si determina quanto dovuto in euro 167,50 a titolo di commissione bancaria, ed euro 4.827,27 a titolo di commissione di intermediazione; da questi ammontari occorre espungere l’importo già riconosciuto di euro 435,50.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Complessivamente, pertanto, si accerta l'obbligo per l'intermediario di corrispondere al ricorrente l'ammontare di euro 4.559,27.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.559,27.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABRIZIO MAIMERI